

- All'attenzione dei Sindaci dei Comuni dell'Emilia-Romagna
- All'attenzione dei Segretari Generali dei Comuni dell'Emilia-Romagna
- All'attenzione dei Responsabili Ufficio Tributi dei Comuni dell'Emilia-Romagna
- All'attenzione dei Responsabili Ufficio Ambiente dei Comuni dell'Emilia-Romagna

Bologna 31 ottobre 2017

Prot. n. 268

**Oggetto: Adozione Tari Puntuale – Protocollo di intesa a supporto dei Comuni**

L'art. 1, comma 668 della legge n. 147 del 2013 prevede la possibilità per i Comuni che hanno implementato sistemi di misurazione puntuale dei tributi di adottare un sistema di tariffazione puntuale.

La legge regionale n. 16 del 2015 prevede che tutti i Comuni passino ad un sistema di tariffazione puntuale entro il 2020.

Al fine di fornire un supporto fattivo ai Comuni, l'ANCI Emilia Romagna, ATERSIR e la Regione Emilia Romagna hanno sottoscritto un specifico protocollo d'intesa (approvato con [delibera di Giunta Regionale n.1159 del 2 agosto 2017](#), che si allega), il quale prevede, tra l'altro, anche la costituzione di un Comitato guida composto da sei membri, due per ogni ente sottoscrittore.

Compito del Comitato sarà anche quello di predisporre una bozza di regolamento tipo per l'applicazione della Tari puntuale, sia nella versione corrispettivo che tributo.

Al riguardo si precisa, sentita la Regione, che la legge regionale n. 16 del 2015 può essere pienamente attuata anche mediante **l'adozione di un prelievo puntuale di natura tributaria.**

La legge regionale, infatti, si preoccupa di individuare come strumento di massimizzazione della differenziazione dei rifiuti, la raccolta puntuale, senza prescrivere espressamente l'obbligo di adozione di una tariffa corrispettiva. Ed è per tale ragione che la norma regionale non si pone in contrasto con il citato comma 668.



Va, infatti, ricordato che l'applicazione del prelievo corrispettivo è mera facoltà riservata al Comune. L'art. 1, comma 688 prevede che *“i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva”*. La normativa nazionale, quindi, ammette espressamente la possibilità, in presenza di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti, di mantenere la Tari tributo.

Da questa angolazione quindi, la normativa regionale, senza porsi in contrasto con la normativa nazionale, deve essere letta nel senso dell'obbligatorietà dell'adozione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti **entro il 31 dicembre 2020**, rimanendo però ferma la facoltà per i Comuni in merito all'adozione della Tari puntuale tributo o della Tari puntuale corrispettiva.

Va, infine, precisato, che per quanto riguarda l'adozione del regolamento disciplinante il prelievo puntuale, anche nella versione corrispettivo, la competenza va attribuita al Servizio Tributi, unitamente al Servizio Ambiente, cui compete l'obbligo di certificare la sussistenza dei sistemi di misurazione puntuale. Si tratta, quindi, di delibera avente il doppio parere tecnico.

Informiamo infine che in seno al comitato guida sono già avviati i lavori, che confidiamo si concludano entro il mese di novembre, per la definizione del regolamento tipo per la tariffa puntuale corrispettivo, come previsto dal citato protocollo d'intesa.

Sarà cura di ANCI Emilia-Romagna perfezionare, entro lo stesso termine, il regolamento tipo per la tariffazione puntuale tributo.

Fabrizio Matteucci

Direttore